

11 MAR. 2009

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 77 del 10 MAR. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. distaccata di Guardia S. – Ricorso – Di Biase Antonio c/
Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno DIECI del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Ing. Pompilio Fergione <u>Avv. Antonio Barbieri</u> | - Vice Presidente | ASSESENTE |
| 3) Dr Gianluca . Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | ASSENTE |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Maria Cirotta <u>Dr.ssa Annachiara Palmieri</u> | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Augusto Nicola Simeone | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 29.01.09 il sig. Di Biase Antonio conveniva in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

Con determina n. 96/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi il Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S. con ricorso notificato il 29.01.09 promosso da Di Biase Antonio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 96/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 96/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi il Tribunale di Benevento Sez. di Guardia S. con ricorso notificato il 29.01.09 promosso da Di Biase Antonio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 96/09;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Angelo Cimitile)

N. 112 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

11 MAR. 2009

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio Uccelletti)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 MAR. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 30 MAR. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 MAR. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 30 MAR 2009

IL SEGRETARIO GENERALE


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio Uccelletti)

Copia per			
2 SETTORE <u>Avvocatura</u>	il _____	prot. n. _____	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____	
✓ Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____	
✓ Conferenza Capigruppo			

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 00327 Data 05/02/2009
Oggetto **RICORSO PER ACCERTAMENTO
TECNICO PREVENTIVO SIG. I**
Dest. **Avvicatura Settore**


Studio Legale Barbieri-Marrocco-Di Mezza

Tribunale civile di Benevento
Sezione di Guardia S.di



Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis.c.p.c.

Il Signor **Di Biase Antonio**, nato il 27/05/1986 a Napoli C.F. **DBSNTN86E27F839F**, e residente in Cusano Mutri (BN) alla Via Grottole, 90; elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita (BN) alla Via Papa Urbano VIII, n° 2, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Barbieri e Filomena Di Mezza, i quali congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del presente atto



premessi che

- 1) Il giorno 21.08.2008, alle ore 22,30-23 circa, lungo la strada Provinciale Cusano Mutri Pietraraja (BN), il Signor Di Biase Antonio conduceva l'autovettura Alfa Romeo tg. BH316NF, di sua proprietà (doc.1);
- 2) La strada in parola manca assolutamente la segnaletica orizzontale e verticale o altri dispositivi luminosi, ed è priva di barriere guard rail, mentre la circolazione dell'esponente era improntata alla massima diligenza e nel perfetto rispetto del codice della strada;
- 3) all'altezza della contrada Ariella, con direzione Pietraraja per il senso di marcia dell'esponente (nei pressi dell'abitazione del fabbro FRANCO Giovanni) nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il Signor Di Biase, nel percorrere la strada sopra indicata, a causa delle anomalie del fondo stradale ed in particolare a causa del suo cattivo stato di manutenzione, caratterizzano da un discreto grado di usura, levigato dal traffico, con presenza di lesioni, cricche ramificate (come percepibile dalla documentazione fotografica a prodursi -doc.nn.2-), finiva in una buca, priva di segnaletica, costituente insidia grave o trabocchetto;
- 4) per effetto di ciò l'auto dell'istante rovinava in un dirupo, anche a causa della mancanza di barriere protettive-obbligatorie per legge, ex art.2 l.22-3-2001,n.85 e del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 18-1-1993,n.223- riportando danni alla propria autovettura;
- 5) L'autovettura del Signor Di Biase, a causa dell'urto, causato esclusivamente dall'incuria dell'Ente proprietario della strada, subiva danni, quantizzabili nella misura di **€uro 5.174/45**, (di cui 1.695/60 per le parti meccaniche, ed €uro 3.478/85 per carrozzeria) come da preventivi che si offrono in produzione (doc.3,4)
- 6) L'attore, a mezzo del sottoscritto procuratore, intimava l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con racc. a/r n. 13133825292-3 del 27/10/2008, per il risarcimento dei danni patiti, siccome riconducibili ai doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;

50/2008/52268

GENERALI Business Solutions
Area Liquidazione
C.L.D. AVELLINO
LUCIO PASQUALE

ELEMENTI DI DIRITTO

Via Papa Urbano VIII, n° 2 - 82032 - Cerreto Sannita (BN)
Tel. 0824/861629 Cell. 333/9728845 Fax 0824/861127

Settore Avvicatura
Prot. n. 949
5-2-09

La fonte del danno non era avvistabile ed oggettivamente evitabile, in relazione alle diverse bache e alle rientranze del manto stradale, che provocano l'illusione ottica per l'autista di una perfetta percorribilità.

Il danno riportato dall'esponente è conseguenza diretta della omessa manutenzione della sede stradale della sede stradale, da parte dell'ente proprietario che oggi si cita in giudizio.

In particolare l'ente convenuto, oltre alla pessima manutenzione del manto stradale è venuto meno all'obbligo di disporre le necessarie, oltre che opportune, **barriere protettive paracarri o guard rail**.

In fine tale situazione di pericolo non è preannunziato con opportuna cartellonistica stradale. L'Ente convenuto versa pertanto in grave colpa per l'omissione di specifici doveri mantentivi prescritti dalla richiamata legge 85/2001, art.2 :<< prevedere l'obbligatoria installazione ...di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici.....nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni e *altre fonti di pericolo*>>

Con l'entrata in vigore della predetta legge esiste una normativa specifica che impone di realizzare barriere protettive in una strada come quella su cui è avvenuto il sinistro. L'ente proprietario ha cioè un specifico obbligo di legge, non potendo più invocare la discrezionalità dell'azione amministrativa, anche per esigenze di bilancio.

Da oltre un lustro pertanto gli enti pubblici che hanno la gestione e l'obbligo di manutenzione di strade ordinarie sono tenuti a realizzare tutte le strutture accessorie ad esse, e le opportune misure cautelari (muretti laterali, guardrail, segnalazioni luminose ai bordi stradali, impianti di illuminazione), ex plurimis Cass. Civ., n.20328 del 20-9-2006.

La responsabilità dell'amministrazione proprietaria resta configurabile, oltre che ai sensi dell'art.2043 c.c., anche agli effetti dell'art.2051 c.c.

In primo luogo nella fattispecie ricorre l'applicabilità del principio di diritto oramai acquisito da dottrina e giurisprudenza - e in esse consolidato- secondo il quale l'Ente proprietario di una strada pubblica, in osservanza del principio del *neminem laedere*, è tenuto a mantenere la strada in condizioni di transitabilità in modo tale che quest'ultima non risulti difforme da quella che in realtà appare ed in modo che sia tale da non creare quel pericolo occulto, che è costituito dalle classiche ipotesi dell'insidia grave e/o trabocchetto; dette ipotesi vi verificano allorché concorrono l'elemento oggettivo della sorpresa, consistente nella non visibilità del pericolo e l'elemento soggettivo della non responsabilità, che si concreta nella impossibilità di avvistare in tempo utile il pericolo per evitarlo (Cass. Sez. III, 24-1-1995, n° 908).

Sia l'insidia grave che il trabocchetto ricorrono nel caso di specie, e come sarà ampiamente dimostrato la circostanza è comunque già desumibile da una prima visione dei rilievi fotografici che si offrono in comunicazione.

Le brevi considerazioni che precedono comportano l'applicazione di cui ai principi contenuti nell'art. 2043 c.c., in materia di responsabilità extracontrattuale. Nondimeno l'attore può invocare l'applicazione delle norme costituenti il microsistema giuridico sulla responsabilità contrattuale e di cui all'art.2051 c.c., in quanto la strada disastata, origine e teatro del sinistro è un bene demaniale e patrimoniale del convenuto Ente Provinciale, che l'ha adibita all'uso diretto da parte della collettività. È notorio, infatti, che l'uso pubblico esige una cautela maggiore, ancora più attenta ed accurata di quanto verrebbe richiesto ad un soggetto privato nella custodia dei propri beni (Cass. Civ. III, 1-10-2004 n. 19653).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'ammettere la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile nei confronti degli utenti delle strade pubbliche, in particolare gli automobilisti, in tutti i casi in cui l'ordinaria fruizione del bene pubblico sia compromessa a causa di ostacoli né visibili, né prevenibili con l'uso dell'ordinaria diligenza. Tali presupposti determinano la sussistenza della c.d. insidia stradale e legittimano l'utente

Studio Legale Barbieri-Marrocco-Di Mezza

danneggiato a richiedere il ristoro del pregiudizio subito. (cfr. Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654, Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7062).

L'amministrazione Provinciale convenuta risponderà, pertanto, anche di responsabilità contrattuale, escludendosi nel caso di specie qualsiasi ipotesi di caso fortuito.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il Signor Di Biase Antonio, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

- Alla S.V., contro il legale rapp.te p.t. della Provincia di Benevento, elett.te dom.to per la carica presso la sede dell'ente in Benevento-Rocca dei Rettori, perché in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
- Disporre ATP anteriore alla causa ex art.696 bis c.p.c., al fine dell'accertamento della responsabilità sia per inadempimento contrattuale che per fatto illecito, nonché per l'accertamento della relativa determinazione del danno;
- Nominare ctu all'uopo con poteri conciliativi, ex art.696 bis c.p.c., al quale dovranno essere rivolti i seguenti quesiti:
- Sulla base degli atti, dei rilievi fotografici e previa assunzione di relative informazioni presso le competenti autorità, determinare la responsabilità dell'evento come innanzi descritto;
- Previa descrizione dello stato dei luoghi, verificare se nel tratto di strada per cui è causa e di cui ai rilievi fotografici il manto stradale risulta essere in cattivo stato di manutenzione, caratterizzato da un discreto grado di usura, levigato dal traffico, con presenza di lesioni, cricche ramificate, con buche, priva di segnaletica, e di adeguata illuminazione elettrica; il tutto costituente insidia grave o trabocchetto;
- In particolare dica il nominando CTU se la tratta di strada per cui è causa risulta sprovvista da barriere protettive c.d. guard-rail o paracarri;
- se nel medesimo tratto tali barriere devono essere obbligatoriamente posizionate lungo la carreggiata ai sensi della legge n.85/2001;
- se, infine, prima del predetto tratto, risulta essere apposto un segnale di pericolo;
- valutare e quantificare i danni riportati dai ricorrenti alla propria autovettura;
- dare ogni altro provvedimento utile ai fini di giustizia.

In caso di esito negativo o infruttuoso dell'opera conciliativa del CTU, i ricorrenti dichiarano sin da ora che il relativo elaborato peritale verrà acquisito agli atti dell'instaurando giudizio di merito.

Si depositano i seguenti documenti:

- copia carta di circolazione dell'autovettura Alfa Romeo 147 tg. BH316NF;
- preventivo per officina meccanica Frongillo Pasquale;
- preventivo per Autocarrozzeria Pascale Giovanni;
- lettera racc. a/r n. 13133825292-3 del 27/10/2008;
- rilievi fotografici

Studio Legale Barbieri-Marrocco-Di Mezza

Cereto Sannita, li 05.01.2009

Avv. Luigi Barbieri



Avv. Filomena Di Mezza



MANDATO

Egr. Avv.ti **FILomena Di Mezza** e **Luigi Bar Bieri**

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.

In particolare, Vi delego a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamata in causa e/o garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.

Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel nostro interesse e nel nostro nome. Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e /o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

Riteniamo per rato e fermo il Vs.operato, ed eleggo domicilio nel Vostro studio in Cerreto Sannita (BN) alla Via Papa Urbano VIII, 2. Vi autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Cerreto Sannita, li

Di *Benedetto*

Tale e'

F. Di Mezza

15 GEN 2003



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

IL G.U.

- LETTO il ricorso che precede;
- RITENUTA la necessità di instaurare il contraddittorio *di persona o per*

Notifica personale e tu del sottoscritto Francesco de
R I S S A

per
la personale comparizione delle parti *e del* udienza del 12/2/2008

MANDA al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento entro
il 5/2/2008 *ed alla cancelleria di persona o per*

Guardia Sanframondi li, 15/1/2008

IL GIUDICE
(dr. Massimiliano RAZZANO)

Depositata in cancelleria il 15 GEN. 2009

IL CANCELLIERE
[Signature]

[Circular Stamp]
13 GEN. 2009
[Signature]

